MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

I fondi stanziati per l'anno 1988 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riferiti a programmi da approvare nell'anno 1988, sono ripartiti nella misura del 67 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, destinati ad attivita' agonistiche riferite a campionati sportivi aventi carattere di programmaticita' e di competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita', nonche' nella misura del 33 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge, destinati agli impianti da adibire alla promozione delle attivita' sportivo-ricreative. Nell'ambito degli interventi di cui alla soprarichiamata lettera b), una quota non superiore al 33 per cento dell'apposito stanziamento e' riservata agli impianti di costo superiore a lire 2.500 milioni. Alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, e' riservata la quota di fondi da assegnare o trasferire nella misura, rispettivamente, dell'1,425 e dell'1,61 per cento dello stanziamento complessivo dei fondi di cui al medesimo comma 1.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1988, non più in vigore dal 3 aprile 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 7

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 7